

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2012 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2012 e dal Bilancio pluriennale 2012-2014;

Vista la propria deliberazione Progr. N. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto che le linee guida della legge finanziaria in oggetto sono state illustrate al Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta dell'8 novembre 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore a Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

- - -

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014.

Art. 1

Automazione e manutenzione

del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2012: Euro 1.797.824,24

Esercizio 2013: Euro 2.190.000,00

Esercizio 2014: Euro 2.190.000,00

b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2012: Euro 3.810.000,00

Esercizio 2013: Euro 3.810.000,00

Esercizio 2014: Euro 3.810.000,00 .

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo, sono ridotte di Euro 8.235,96.

Art. 3

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03861 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2012: Euro 100.000,00;

b) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2012: Euro 300.000,00.

Art. 5

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni

amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2012: Euro 900.000,00.

Art. 6

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi", di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 326 del 2003) e di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono una elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.

Art. 7

Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale

1. La Regione Emilia-Romagna al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale,

sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei Programmi comunitari nazionali e regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 10.000.000,00.

Art. 8

Integrazione regionale al programma operativo regionale

FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 11.184.659,00

2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 5.065.341,00

3) Cap. 23692 "Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 2.000.000,00

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"

Euro 1.442.899,46

3. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta la seguente autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2012:

a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 6.500.000,00.

Art. 9

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2013: Euro 8.000.000,00;

- b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2013: Euro 5.052.000,00.

Art. 10

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e

qualificazione delle strutture turistiche, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2012: Euro 900.000,00.

Art. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna

al fondo per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 12

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale citata, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 13

Disposizioni per il finanziamento del

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2012 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 14

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2012, di Euro 700.000,00.

Art. 15

Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.750.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n.

27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2012, l'autorizzazione di spesa di Euro 150.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 16

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 17

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2012: Euro 3.000.000,00

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 3.000.000,00, a valere sul Capitolo 45194.

Art. 18

Interventi per la sicurezza dei trasporti

1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), a valere sul Capitolo 46125, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, sono ridotte di Euro 1.003.197,40.

Art. 19

Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente

in gestione accentrata presso la Regione

per la realizzazione di progetti ed attività a supporto

del Servizio Sanitario Regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, per complessivi Euro 30.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 - Servizio Sanitario Regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

- a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 4.000.000,00

b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 15.500.000,00

c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

Euro 10.500.000,00.

Art. 20

Integrazione regionale per il finanziamento

del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei Livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 21

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria

regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 85.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 22

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 23

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare nell'esercizio 2012 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010 e 2011 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2012, corrispondenti a contributi

connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere:

- a) sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse statali;
- b) sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali.

Art. 24

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2012, una autorizzazione di spesa di Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 25

Recupero e restauro di immobili

di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 786.614,10 a valere sul

Art. 26

Attuazione degli interventi

finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 27

Trasferimento all'esercizio 2012

delle autorizzazioni di spesa relative al 2011

finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	5.361,36
2)	2701	1.2.3.3.4420	218.000,00
3)	2775	1.2.3.3.4420	4.061.836,68
4)	2800	1.2.3.3.4422	202.600,00
5)	2802	1.2.3.3.4422	35.000,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	5.268.927,90
7)	3850	1.2.3.3.4440	149.000,00
8)	3861	1.2.3.3.4440	47.837,38
9)	3925	1.2.1.3.1520	168.312,46
10)	4270	1.2.1.3.1600	8.914.912,51
11)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
12)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
13)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.297.896,38
15)	16400	1.3.1.3.6300	2.696.765,60
16)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
17)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
18)	22258	1.3.2.3.8270	12.603.505,98
19)	23028	1.3.2.3.8300	9.350.000,00

20)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
21)	23512	1.3.2.3.8220	3.000.000,00
22)	25525	1.3.3.3.10010	2.512.623,54
23)	25528	1.3.3.3.10010	951.508,09
24)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
25)	30640	1.4.1.3.12630	7.371.195,91
26)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
27)	30646	1.4.1.3.12630	1.136.000,00
28)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
29)	31110	1.4.1.3.12650	22.374.408,03
30)	31116	1.4.1.3.12650	9.258.181,08
31)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
32)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
33)	32045	1.4.1.3.12800	1.899.206,93
34)	32097	1.4.1.3.12735	8.501.044,88
35)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
36)	35305	1.4.2.3.14000	4.794.246,11
37)	35310	1.4.2.3.14000	1.940.000,00
38)	36184	1.4.2.3.14062	137.000,00
39)	36188	1.4.2.3.14062	154.671,65
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	37374	1.4.2.3.14220	7.739.874,33
46)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
47)	37385	1.4.2.3.14223	4.587.707,94
48)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00

49)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
50)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
51)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	3.366.197,78
53)	39050	1.4.2.3.14500	1.731.899,63
54)	39220	1.4.2.3.14500	3.022.012,27
55)	39360	1.4.2.3.14555	1.443.704,88
56)	39362	1.4.2.3.14555	300.000,00
57)	41250	1.4.3.3.15800	1.625.804,47
58)	41360	1.4.3.3.15800	4.997.829,96
59)	41570	1.4.3.3.15800	392.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	285.000,00
61)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
62)	41997	1.4.3.3.15820	3.018.600,02
63)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
64)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
65)	43270	1.4.3.3.16010	19.619.544,37
66)	43274	1.4.3.3.16010	800.000,00
67)	45175	1.4.3.3.16200	8.717.666,90
68)	45177	1.4.3.3.16200	1.962.727,00
69)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
70)	45186	1.4.3.3.16200	4.660.000,00
71)	45194	1.4.3.3.16200	23.397,33
72)	45726	1.4.3.3.16650	3.000.000,00
73)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
74)	46125	1.4.3.3.16600	331.616,46
75)	46136	1.4.3.3.16654	750.000,00
76)	47114	1.4.4.3.17400	264.387,72
77)	47315	1.4.4.3.17400	1.250.000,00

78)	47317	1.4.4.3.17400	61.000,00
79)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
80)	48050	1.4.4.3.17450	2.431.643,00
81)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
82)	57198	1.5.2.3.21000	495.000,00
83)	57200	1.5.2.3.21000	15.209.645,38
84)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
85)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
86)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
87)	65721	1.5.1.3.19050	8.309.217,21
88)	65770	1.5.1.3.19070	83.658.984,49
89)	68321	1.5.2.3.21060	3.366.937,95
90)	70541	1.6.5.3.27500	500.000,00
91)	70678	1.6.5.3.27500	5.107.097,61
92)	70718	1.6.5.3.27520	10.091.394,91
93)	71566	1.6.5.3.27537	1.696.654,85
94)	71572	1.6.5.3.27540	2.722.765,12
95)	73060	1.6.2.3.23500	5.348.763,77
96)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
97)	73140	1.6.3.3.24510	1.319.000,00
98)	78410	1.4.2.3.14384	3.934,81
99)	78458	1.4.2.3.14384	122.100,80
100)	78464	1.4.2.3.14384	156.171,79
101)	78476	1.4.2.3.14384	25.220,05
102)	78705	1.6.6.3.28500	4.649.206,43
103)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00

Art. 28

Piano della comunicazione istituzionale

1. Ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna), ed in conformità ai principi comunitari, la Regione assicura l'informazione e la comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nell'esercizio delle proprie competenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione istituzionale annuale.

3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli articoli da 2 a 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività editoriali della Regione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 39 del 1992.

4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non previste dal piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano medesimo.

5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna" è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Revisore unico."

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Il Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima."

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002

1. All'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni."

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004

1. L'ultimo periodo della lettera b), del comma 3, dell'articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" è soppresso.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola "termini" sono aggiunte le parole "e le modalità";

b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;".

Art. 33

Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto legge n. 78 del 2010

1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni profili delle modalità con cui i Comuni ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more dell'adozione della legge regionale prevista dal comma 30 di detto articolo la quale disciplinerà, a regime, la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

2. I Comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale di norma coincidente o ricompresa nei distretti socio-sanitari. Sono comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti del Nuovo Circondario imolese, delle unioni costituite ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e delle Nuove comunità montane ridelimitate ai sensi della suddetta legge regionale.

3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, commi da 28 a 31, del decreto legge n. 78 del 2010 ed in funzione della fase di transizione di cui al comma 1 valgono le seguenti disposizioni:

a) la soglia demografica minima per la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000 abitanti;

- b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad Unioni di comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove comunità montane ed al Nuovo Circondario Imolese.

4. Fino a diversa disciplina legislativa statale, è considerato adempiuto l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), quando la stessa comprenda l'espletamento delle seguenti competenze:

- a) con riferimento alle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 citato, nella gestione del personale, dall'accesso alla cessazione del rapporto di lavoro, nella gestione dei servizi finanziari e controllo di gestione, nella gestione dei servizi informatici e statistici, servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale; nella gestione delle entrate tributarie; nella gestione dell'ufficio gare, appalti ed espropri;
- b) con riferimento alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 3, nella gestione di tutte le funzioni di polizia locale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
- c) con riferimento alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3, nella gestione delle funzioni concernenti gli asili nido, i trasporti e mense scolastiche, l'assistenza scolastica fino all'istruzione secondaria di primo grado;
- d) con riferimento alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 3, nella gestione delle funzioni relative alla costruzione e manutenzione delle strade comunali;
- e) con riferimento alle funzioni di cui alla lettera e) del comma 3, nella gestione delle funzioni concernenti la pianificazione urbanistica, generale e attuativa, i regolamenti urbanistici, lo sportello unico edilizia, la vigilanza e il controllo in edilizia, la tutela del paesaggio, la protezione civile ed il verde pubblico;

- f) con riferimento alle funzioni di cui alla lettera f) del comma 3, nella gestione delle funzioni di programmazione sociale, di regolazione e di committenza.

Art. 34

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.